



## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2005/2006

### Comunicato Ufficiale N° 150 del 21/6/2006

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 21.6.2006

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE

#### RECLAMO N. 162 della società S.S. MESORACA

avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 07.06.2006 (Punizione sportiva perdita della gara di Play – Off Mesoraca – Pallagorio con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo sportivo per CINQUE giornate, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigenti CORTESE Nicola e SAPORITO Tommaso fino al 08.12.2006, squalifica calciatore LONDINO Domenico fino al 07.06.2011, squalifica calciatore SIRIANNI Giuseppe fino al 07.06.2009).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

rilevato che la ricorrente reclama avverso la delibera del Giudice Sportivo adottata con C.U. n° 43 pubblicata il 08.06.2006;

Il Presidente federale con delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 160/A pubblicato in Roma il 3 febbraio 2006, ripreso nel C.U. 98 del Comitato Regionale Calabria del 28.2.2006, ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le gare di Play – Off e Play - Out.

In particolare ha disposto che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo per le gare Play – Off e Play - Out per i procedimenti di prima istanza davanti alla Commissione disciplinare devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale;

In effetti tale adempimento non è stato correttamente eseguito dalla società S.S. Mesoraca che ha inoltrato il reclamo a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 10.06.2006 alle ore 12:01 e pervenuta in data 13.06.2006 (quindi pervenuta oltre il termine del secondo giorno dalla data di pubblicazione del C.U.).

Il reclamo è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;

**RECLAMO N. 163 della società F.C. CAPIZZAGLIE**

avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 66 del 07.06.2006 (Ammenda di € 180,00, squalifica del campo di gioco per UNA gara, inibizione sig. BUTERA Giancarlo fino al 30.06.2007).

## LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rileva in via preliminare che la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara non è reclamabile ai sensi dell'art. 41, comma 3, lettera c) del C.G.S.;

che, dal rapporto dell'arbitro della gara Giovanile Fronti – Capizzaglie del 03.06.2006 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto accertato dal Giudice Sportivo a carico di Bufera Giancarlo dirigente del Capizzaglie e della società Capizzaglie a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori nei confronti del direttore di gara;

che, pertanto, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di 1° grado devono in questa sede essere confermate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;

~~~~~

**RECLAMI NON PROPOSTI**

La Commissione;

## ACCERTATO

che la società appresso indicata ha avanzato formale richiesta degli atti ufficiali relativi alla gara a fianco della stessa indicata onde poter meglio produrre reclamo:

1. POL. MIRTO CROSIA (gara Mirto Crosia - S.Marco del 04.06.2006);

## RILEVATO

che la società sopra elencata non ha fatto pervenire il preannunciato reclamo, pur avendo la segreteria della Commissione Disciplinare trasmesso tempestivamente copia degli atti richiesti;

che, altresì, è abbondantemente trascorso il termine per la presentazione del reclamo di che trattasi;

visto l'art.29 comma 8 del C.G.S.

## DELIBERA

di addebitarsi la somma di €. 130,00 quale tassa reclamo alla sotto elencata società:

1. POL. MIRTO CROSIA;

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 22/6/2006

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)